



Stefano Borrelli
Notaio

Allegato "B" al Repertorio N. 20033/13219

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"A voce d'e creature ETS"

Art. 1

Denominazione e sede

La Fondazione denominata **"A voce d'e creature ONLUS"** è fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, e si ispira ed applica i principi del Terzo Settore.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

Possono far parte della Fondazione sia le persone fisiche che quelle giuridiche, inclusi gli enti pubblici e le associazioni.

La Fondazione a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore assumerà la denominazione **"A voce d'e creature Ente del Terzo settore"**, o anche, in forma abbreviata **"A voce d'e creature ETS"**.

La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Piazzola al Trivio n.15.

Art. 2

Scopo

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale infra precisate per il perseguimen-

to, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione nasce dalla consapevolezza che la civiltà di una città, nazione o territorio si misura dal rapporto con i suoi bambini. Oggi la nostra Napoli presenta molteplici aspetti di infanzia violata: per l'assenza di spazi di gioco, riconoscimento, identità, luoghi, memoria, istruzione, opportunità di vita. Sono troppi i bambini a Napoli che vivono in condizioni di deprivazione, che lavorano, che spacciano, che assistono i genitori in carcere. Sono troppi i bambini a Napoli che sono violentati nel loro diritto a vivere e ad essere felici. Siamo consapevoli che Napoli non è la punta estrema di una deformazione antropologica, ma lo specchio più autentico dei mali strutturali che affliggono le metropoli d'Italia e nel mondo. Per questo la Fondazione si propone di intervenire in ogni luogo o situazione in cui i minori vivano una condizione di deprivazione. Sappiamo che restituendo vivibilità e diritti ai fanciulli che tutta una comunità può ritrovare il senso della propria memoria e del proprio futuro.

La Fondazione Raccoglie le esperienze le energie di persone, gruppi, associazioni, istituzioni della città di Napoli messi insieme dall'esperienza di don Luigi Merola a forcella, il quale proprio come il chicco di grano che cade in terra e muore, fa nascere vita nuova, capace di moltiplicare e allargare i solchi di quel cammino.

Gli scopi perseguiti dalla Fondazione possono essere raggruppati in tre filoni:

1) il primo ha ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero ai percorsi scolastici e di contrasto in tutte le forme possibili alla dispersione scolastica, nonché di sostegno a progetti educativi e di formazione alla cittadinanza attiva;

2) il secondo ha per oggetto interventi e progetti finalizzati all'erogazione di servizi assistenziali, di aggregazione sociale ed integrazione culturale;

3) il terzo ha ad oggetto la dotazione degli strumenti necessari per facilitare la collocazione occupazionale attraverso la formazione alle nuove figure professionali, richieste dal mercato del lavoro ed il recupero di antichi mestieri e professioni artigiane.

L'attività della Fondazione è ispirata alla convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York in data 20/11/89 e ratificata con la legge del 27 maggio 1991, n.176, e sarà sempre orientata alla rimozione degli ostacoli che si frappongono alla formazione e al compiuto sviluppo psicofisico dei minori, promuovendo l'abbattimento di ogni discriminazione basata sul sesso, la cultura, l'etnia, la religione e la condizione socio-economica, sul divario digitale e sui nuovi diritti di cittadinanza.

Per raggiungere i suoi scopi la Fondazione potrà:

promuovere "reti" tra Enti, Istituzioni, Fondazioni, allo scopo di allargare, potenziare ed incrementare la "comunità educante";

- affiancare con progetti specifici le istituzioni scolastiche nella lotta alla dispersione;

- sovvenzionare e realizzare studi, ricerche e indagini;

- istituire borse di studio o ogni altra forma di liberalità anche attraverso lo strumento del micro-credito;

- organizzare dibattiti convegni e seminari di studio;

- promuovere gemellaggi, attività di studio comparato ed altre iniziative comuni;

- promuovere campagne stampa periodiche su temi specifici oggetto di analisi e ricerca;

- diffondere i risultati della propria attività di studio, i progetti e i fini che essa si propone;

- promuovere iniziative editoriali e culturali anche multimediali, per la diffusione dei predetti risultati;

- creare osservatori permanenti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale;

- organizzare corsi di formazione, stage esperienziali e quant'altro ritenuto necessario per avvicinare i minori al mondo del lavoro;

- organizzare iniziative utili per verificare e monitorare il grado di integrazione dei minori nelle realtà lavorative con cui vengono a contatto;

- fornire beni in natura o servizi a sostegno di particolari soggetti svantaggiati, in linea con l'attuazione di progetti e iniziative finalizzati al perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

I servizi e gli interventi realizzati dalla Fondazione sono programmati dal consiglio direttivo punto

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione pone al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico virgola in conformità alle linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

Art. 3

Interventi in partnership

La Fondazione può perseguire le sue attività ed erogare i suoi servizi anche in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, che abbiano finalità analoghe o che abbiano specifiche competenze rispetto a particolari ripi di intervento, attraverso accordi di programma, convenzioni ed in ogni forma consentita dalla legge.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti

in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;

le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrante comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 5

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e se-

guenti del Codice Civile.

Art. 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Segretario;
- 4) il Tesoriere;
- 5) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il revisore legale dei Conti.

Art. 7

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza assoluta. Questi dura in carica a tempo indeterminato ed ha la rappresentanza legale della Fondazione; presiede il Consiglio Direttivo; promuove deliberazioni; vigila sulla loro esatta esecuzione e sul funzionamento della Fondazione; adotta gli atti conservativi urgenti necessari, salva ratifica del Consiglio alla prima adunanza successiva; ha i poteri di firma in nome e per conto della Fondazione; può aprire conti correnti intestati alla Fondazione.

In Caso di assenza temporanea, il Presidente delegherà le sue funzioni ad un Consigliere.

Al Presidente potrà essere corrisposto un compenso proporzionato all'attività svolta che sarà determinato ed approvato

dal Consiglio.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

Qualora uno o più consiglieri vengano meno o nella eventualità debba procedersi all'allargamento del numero del loro numero, il Consiglio provvederà alle rispettive nomine a maggioranza assoluta.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Art. 9

Decadenza e esclusione

I consiglieri decadono quando risultano assenti, senza legittimo impedimento, a tre riunioni consecutive del Consiglio e possono essere esclusi in ipotesi di loro indegnità, quando abbiano compiuto attività contrarie alle finalità della Fondazione o quando procurino discredito alla stessa.

In tale caso, il Consiglio, previa contestazione all'interessato e valutazione delle sue giustificazioni, procede all'esclusione con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, non computando nel conto il consigliere interessato.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dal consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 10

Poteri

Il Consiglio Direttivo amministra la Fondazione dando impulso alle relative attività, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto, precisandosi che il presente Statuto potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- c) redigere ed approvare, nonché compiere ogni adempimento in

relazione al bilancio ed al bilancio sociale;

d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;

e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;

g) approvare eventuali regolamenti interni;

h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti l'Organo stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto.

Il Consiglio, altresì, autorizza il Presidente: a stipulare contratti ed intese, ad accettare lasciti e donazioni, ad assumere o licenziare il personale, a costituirsi in giudizio, a porre in essere gli atti necessari per il perseguimento degli scopi della Fondazione ed, in generale, compiere gli atti di straordinaria amministrazione necessari; determina il programma della Fondazione e dà ogni impulso necessario perché esso venga approvato in linea con le finalità proprie della

stessa.

Il Consiglio può, con apposite deliberazioni, attribuire specifiche deleghe ai propri componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente, ovvero dal Segretario ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri, con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno quarantotto ore prima; in tal caso il Consiglio ratifica la convocazione d'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'or-

dine del giorno, dell'orario e del luogo della riunione, da tenersi presso la sede della Fondazione, salvo diverse motivate ragioni.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Art. 12

Il Segretario

Il Segretario, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo, è incaricato della tenuta dei libri relativi al funzionamento della Fondazione; redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e ne cura le convocazioni; coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività di sua competenza. In particolare, al Segretario è demandata ogni attività concreta necessaria per il perseguimento dei fini della Fondazione, per il corretto funzionamento della stessa e delle iniziative da costei promosse.

Questi dura in carica quattro anni, rinnovabili.

Art. 13

Il Tesoriere

Il Tesoriere, scelto all'interno del Consiglio Direttivo, è responsabile della gestione economica e finanziaria della Fondazione e ne tiene la contabilità; predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo per la loro approvazione.

Dura in carica tre anni, rinnovabili.

Art. 14

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del-

l'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 15

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legale, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili Competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 16

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno 3 (tre) giorni.

Art. 17

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo per

l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7 per il Presidente, sono gratuite salvo rimborso delle spese effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art. 18

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 (uno) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominare superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

	Art.19	
	Trasformazione, Fusione, Scissione	
	La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.	
	Art. 20	
	Estinzione	
	In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.	
	Art. 21	
	Riserve	
	Il Consiglio Direttivo si riserva di provvedere alla istituzione di un Comitato Tecnico Scientifico adottandone il relativo regolamento in cui verranno specificati i relativi scopi, poteri e meccanismi di funzionamento.	
	Art. 22	
	Clausola di rinvio	
	Per Quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore	

(d.lgs. 117/2017), del codice civile e le norme vigenti in materia.

Firmato: Luigi Merola, notaio Stefano Borrelli (sigillo)

Certifico io sottoscritto notaio Stefano Borrelli di Forio, iscritto nel ruolo dei distretti notarili di Napoli, Torre Annunziata e Nola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero 10 fogli per 19 facciate, compresa la presente, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo firmato a norma di legge.

Forio, via Giovanni Castellaccio n. 20, 7 gennaio 2026

File firmato digitalmente dal Notaio Stefano Borrelli